

Servizio fitosanitario nazionale

DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

Documento n. 6

CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI
CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	GDL Controlli ufficiali	CFN 24/03/2022	28/03/2022	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.6	Procedura Operativa
CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072	Pag. 2 di 5

INDICE

Premessa.....	3
Riferimenti normativi.....	3
Procedure operative.....	3
–1. Verifica delle notifiche di Traces NT.	3
–2. Selezione delle partite da sottoporre a controllo a frequenza ridotta.....	4
–3. Esito della valutazione della partita	4
–4. Decisione sulle partite soggette a controllo documentale.....	4
–5. Diritti obbligatori	5

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.6	Procedura Operativa
CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072	Pag. 3 di 5

Premessa

I controlli a frequenza ridotta si applicano esclusivamente ad alcuni prodotti dell'allegato XI A del regolamento UE 2019/2072. La lista di tali prodotti, completa di codici doganali e delle percentuali minime di controllo completo, viene prodotta ogni anno dalla Commissione "*NOTIFICATION OF REDUCED PLANT HEALTH CHECKS FOR CERTAIN PRODUCTS Commission Regulation (EC) 1756/2004 Period: 01.01.xxxx - 31.12.xxxx*". Tale documento elenca dettagliatamente le specie, i codici doganali, le provenienze dei prodotti soggetti a controllo a frequenza ridotta e la percentuale minima di controlli completi (documentali, di identità e fisici) che deve essere applicata.

Il Servizio Fitosanitario Nazionale può definire, con proprio provvedimento, i casi in cui tali controlli a frequenza ridotta non si applicano per taluni prodotti o origini, o devono essere applicati con frequenze maggiori a quelle definite dalla Commissione Europea.

Traces NT fornisce indicazioni relative ai prodotti e alle relative origini che possono essere soggetti a controlli a frequenza ridotta, nella seconda parte della sezione II del DSCE-PP, indicando la percentuale minima di controllo completo riferita alla specifica spedizione, la percentuale di controlli completi raggiunti nel singolo punto di ingresso e lo stesso dato a livello nazionale.

La valutazione di questi dati consente all'Ispettore Fitosanitario di decidere quale tra le due opzioni: controllo completo o controllo ridotto, applicare sulla base della percentuale raggiunta nel singolo BCP. L'opportunità o meno di eseguire controlli ridotti su di una spedizione può essere valutata anche sulla base di eventuali intercettazioni effettuate sulla specifica tipologia di prodotto. Anche questo dato è evidenziato nella parte II del DSCE-PP.

L'autorità competente alla convalida dei Documenti Sanitari Comuni di entrata per la protezione delle piante (DSCE-PP) è il Servizio fitosanitario Regionale Competente per il Posto di Controllo Frontaliero (art. 45 comma 1 del D.Lgs. 19/2021).

Riferimenti normativi

- Regolamento UE 2004/1756/CE della Commissione
- Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento 2019/1715 (IMSOC): allegato II, punti II.4 e 5
- Reg. delegato UE 2019/2127 (che modifica il regolamento (UE) 2017/625): art. 1 parte 2
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione
- D. Lgs. 19 del 2 febbraio 2021

Procedure operative

1. Verifica delle notifiche di Traces NT.

- 1.1. Verifica che la notifica sia completa in ogni sua parte e sia corredata dalla documentazione necessaria.
- 1.2. Verifica che i prodotti e l'origine della spedizione siano assoggettabili a controlli a frequenza ridotta, consultando il documento "*NOTIFICATION OF REDUCED PLANT HEALTH*

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.6	Procedura Operativa
CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072	Pag. 4 di 5

CHECKS FOR CERTAIN PRODUCTS Commission Regulation (EC) 1756/2004 Period: 01.01.xxxx - 31.12.xxxx”

2. Selezione delle partite da sottoporre a controllo a frequenza ridotta

2.1. La valutazione della possibilità di applicare controlli a frequenza ridotta si effettua tenendo in considerazione:

- 2.1.1. Livello minimo di controlli raggiunto dal BCP sul prodotto in oggetto e del relativo Paese di origine consultando la seconda parte della sezione II del DSCE-PP;
- 2.1.2. Precedenti intercettazioni sul prodotto in oggetto e del relativo Paese di origine consultando la seconda parte della sezione II del DSCE-PP

3. Esito della valutazione della partita

- 3.1. Se la partita non è selezionata per l'applicazione di controlli a frequenza ridotta, si effettuano i controlli documentali, d'identità e fisici;
- 3.2. Se la spedizione viene selezionata per il controllo a frequenza ridotta, si effettua il solo controllo documentale.

4. Decisione sulle partite soggette a controllo documentale

4.1. Nel caso in cui i controlli documentali abbiano dato esito “non soddisfacente” si seleziona la casella “SI” nella prima riga e la casella “non soddisfacente” nella seconda riga “EU standard” nella sezione II – “Decisione sulla partita”.

4.1.1. Si procede alla compilazione nei dettagli della non conformità del DSCE-PP e all'intercettazione della spedizione.


4.2. Nel caso in cui i controlli documentali abbiano dato esito “soddisfacente” nella sezione II – “Decisione sulla partita” si seleziona:

4.2.1. La casella “SI” e la casella “soddisfacente” nella riga “EU standard” nel campo II.3 “Controllo documentale”;

4.2.2. La casella “NO” nel campo II.4 “Controllo di identità”;

4.2.3. La casella “NO” e la casella “Reduced checks” nel campo II.5 “Controlli Fisico”.

4.2.4. Per ultimo si procederà alla validazione del DSCE-PP utilizzando il tasto “Firma la convalida” in calce alla pagina del DSCE-PP.



5. Diritti obbligatori

5.1. Nel caso in cui sia stato effettuato il controllo a frequenza ridotta: 7 euro

5.2. Nel caso in cui sia stato effettuato il controllo completo l'ammontare dei diritti fitosanitari è calcolato sulla base di quanto previsto dell'allegato IV del Reg. UE 2017/625.

5.3. L'ammontare dei diritti fitosanitari dovuti dovrà essere inserito nel campo II.22 "Spese di ispezione".